



Relazione illustrativa sull'Ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di "Destinazione delle voci di spesa a carattere indennitario relative al trattamento economico accessorio, anno 2015".

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto integrativo ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione		13/7/2016
Periodo temporale di vigenza		Anno 2015
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Avv. Federico Gallo, Direttore Generale. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: Flc/Cgil, Cisl Università, Uil-Rua, Confasal Fed. Snals/Univ. Cisapuni, Csa di Cisa Univ., Usb Pi. OO.SS. firmatarie: Flc/Cgil, Cisl Università, Csa di Cisa Università, Usb/Pi OO.SS. non firmatarie: Uil/Rua, Confasal Federazione Snals/Università Cisapuni RSU: firmataria.
Soggetti destinatari		Personale di comparto assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, appartenente alle categorie B, C, D.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Trattamento economico accessorio.
Rispetto dell'Iter degli adempimenti procedurali e degli Atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria.	Il Piano Integrato 2016-2018, redatto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., costituisce parte integrante del Documento di Programmazione Integrata 2016-2018 approvato dal C.d.A. nella riunione del 26/01/2016 e adottato con D.R. 209/2016 del 28.01.2016. I contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione sono presenti nel Piano Integrato, sezione III del Documento di Programmazione integrata 2016-2018 approvato dal C.d.A. nella riunione del 26/01/2016 e adottato con D.R. n. 209/2016 del 28.1.2016. Il Documento di Programmazione integrata 2016-2018 è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università.
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. (articolo abrogato dall'art. 53, comma 1, lett.) i, del D. Lgs. n. 33/2013). La Relazione sulla Performance 2015 è stata adottata dal C.d.A. nella seduta del 30.6.2016. Essa è pubblicata sul sito istituzionale dell'Università.
	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione	-E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno: SI..... NO.....



della certificazione dell'organo di controllo interno alle relazione illustrativa.	-Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: _____ _____
EVENTUALI OSSERVAZIONI	

Modulo II

Illustrazione dell'articolato del contratto.

a) Illustrazione dell'articolato del contratto	<p>L'art. 1 dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo, sottoscritta in data 13/7/2016, elenca le voci di spesa a carattere indennitario che vengono riconosciute, per l'anno 2015, al personale di comparto, appartenente alle categorie B, C, D. Le indennità sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- indennità di responsabilità, art. 91, comma II, per un importo pari a € 79.779,63;- indennità di responsabilità, art. 91, comma III, del vigente CCNL di comparto, per un importo pari a € 90.720,00;- indennità di disagio particolarmente rilevante, art. 88, comma II, lett. c), del vigente CCNL di comparto, per un importo pari a € 18.865,00;- indennità accessoria mensile, art. 88, comma II, lett. f), del vigente CCNL, per un importo pari a € 230.000,00. <p>L'art. 2 stabilisce la remunerazione della indennità di responsabilità (ex art.91, II comma, del CCNL 2006-2009), a favore del personale appartenente alle categorie B, C e D, al quale sia stato attribuito un incarico formale di titolarità di posizione organizzativa e/o di funzione specialistica e di responsabilità. Trattasi di incarichi per i quali i criteri generali di determinazione del relativo corrispettivo sono definiti dalle Parti trattanti (diversamente dal corrispettivo di cui al comma III del medesimo articolo 91, che deve necessariamente essere ricompreso tra un minimo di € 1.033,00 ed un massimo di 5.165,00). Le delegazioni hanno stabilito che gli incarichi di posizione organizzativa e/o di funzione specialistica e di responsabilità, sia in Amministrazione centrale che nei Dipartimenti di didattica e di ricerca, da tenere in considerazione debbano risultare da apposito atto formale, adottato, entro e non oltre l'anno 2015, dai competenti Organi. Secondo una stima effettuata in base al potenziale numero di aventi titolo (si rammenta che la quasi totalità dei Dipartimenti di didattica e di ricerca non ha comunicato, a tutt'oggi, i nominativi dei responsabili dei suddetti incarichi), l'ammontare individuale lordo dell'indennità in parola sarebbe pari a circa € 160,00 in ragione di anno.</p> <p>Si ritiene utile precisare che l'indennità in questione –il cui riconoscimento è dovuto poiché trattasi di incarichi attribuiti ed effettivamente svolti nell'anno – viene remunerata esclusivamente nelle more della completa attuazione del nuovo modello organizzativo.</p>
--	--



L'art. 3 individua i destinatari per il riconoscimento dell'indennità accessoria annua ex art. 91, III comma, del CCNL 2006-2009. Trattasi dei titolari di specifici, qualificati incarichi di responsabilità, appartenenti alla sola categoria D.

L'Amministrazione ha individuato, quali specifici, qualificati incarichi di responsabilità, le funzioni di Capo Area dell'Amministrazione centrale e di Segretario di dipartimento di didattica e di ricerca.

I suddetti incarichi, a condizione che siano stati formalmente attribuiti, saranno retribuiti con un compenso annuo, lordo, individuale, pari a € 1.440,00. Si evidenzia che tale previsione è in linea con il contenuto del comma IV del citato art.91, il quale statuisce che l'ammontare dell'indennità in parola sia compreso - come sopra detto - tra un minimo di € 1.033,00 ed un massimo di € 5.165,00. Come previsto dal medesimo IV comma, il terzo del predetto importo è corrisposto previa valutazione positiva dei risultati conseguiti. La verifica verrà effettuata attraverso apposita scheda, allegata al CCI.

L'art.4 riguarda l'indennità di disagio. Viene precisato, preliminarmente, cosa si intenda per attività lavorativa svolta in condizioni di disagio particolarmente rilevante ossia una attività svolta, con carattere di continuità ed esclusività, in permanenti condizioni di difficoltà per le specifiche circostanze nelle quali viene condotta, sia rispetto a quella assicurata da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse e particolari condizioni nelle quali può trovarsi la stessa figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da una attività di lavoro che richieda una particolare variabilità di orario o dalla circostanza di prestare la propria attività lavorativa nell'ambito di plesso universitario caratterizzato da carenze logistiche e strutturali. L'Amministrazione, a seguito di apposita ricognizione, ha individuato le tipologie di attività disagiate per le quali prevedere il riconoscimento di tale indennità, come riportate al medesimo art. 4, nel cui corpo sono anche definite le fasce di importo individuale lordo mensile in ragione di 11 mesi.

L'art. 5 definisce l'indennità accessoria mensile ex art. 88, comma II, lett. f), del CCNL 2006-2009, nell'ammontare complessivo fissato dall'art. 4, CCNL 2004-2005 (ossia 0,30% del monte salari 2003) e dall'art. 88 del CCNL 2006-2007 (ossia 0,20% del monte salari 2005). La somma di € 230.000,00, determinata sulla base dei predetti disposti contrattuali, finanzia, pertanto, l'ammontare complessivo della predetta indennità, riconosciuta per dodici mensilità, in relazione alla categoria rivestita in ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni. La quota individuale è attribuita sulla base di precise e differenziate proporzioni, a seconda della categoria di appartenenza, giusta quanto stabilito dal vigente CCNL il quale prevede che "in sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e i valori di riparto" (art.88, comma III).

In relazione a detta indennità, giova evidenziare come il vigente CCNL ne preveda il carattere di generalità, la non decurtabilità della stessa, se non in caso di sciopero, e la definizione - da parte della contrattazione integrativa - dei criteri e valori di riparto. Tanto, è stato sottolineato



anche dal D.F.P. - Ufficio Relazioni Sindacali - con note, rispettivamente, prot.n. 39697 dell'11.7.2011 e prot.n. 12332 del 12.3.2013 (allegate alla presente relazione).

In particolare, il D.F.P., con la prima delle suddette due note, ha ritenuto che *"...l'indennità mensile del comparto Università, qualificata dalla contrattazione nazionale quale trattamento accessorio, debba considerarsi, con la sottoscrizione del CCNL del 16.10.2008, emolumento variabile quantomeno per la parte finanziata in incremento dal medesimo contratto nazionale, il cui valore e criteri di riparto sono definiti dalla contrattazione integrativa, in stretta relazione con forme di valutazione della prestazione lavorativa già richiamate"*.

A tale orientamento si è uniformata questa Amministrazione, fermamente convinta, nella non facile trattativa intercorsa con le OO.SS. e la RSU, che la somma da destinare al finanziamento della indennità in parola non possa superare la misura delle specifiche percentuali di risorse asseverate dai CC.CC.NN.LL. innanzi citati (b.e. 04-05 e b.e. 06-07).

L'art.6 prevede che al personale conferito in convenzione con l'Azienda Ospedaliera siano riconosciute le indennità di cui agli artt. 2 e 3 del CCI, nelle more dell'applicazione degli artt.64 e seguenti del vigente CCNL.

Ne consegue che, questa Amministrazione, in occasione del riconoscimento di analoghe indennità al predetto personale da parte dell'Azienda Ospedaliera, procederà al recupero delle somme già corrisposte, che confluiranno nel Fondo ex art.87 come da previsione del CCNL del Comparto Università.

L'art.7, rubricato "Vigenza e Spesa" definisce l'arco temporale di efficacia del CCI di cui trattasi (anno 2015) e la somma complessivamente destinata all'applicazione degli istituti indennitari di cui al medesimo Contratto, pari a € 419.364,63.

A valere sulla ridetta somma, l'importo di € 134.000,00 grava sul capitolo di bilancio relativo al lavoro straordinario, in base alla prescrizione contrattuale di cui all'art.86, comma 4.

La differenza rispetto al complessivo importo di € 419.364,63, per € 285.364,63, grava sul capitolo di bilancio 101300, esercizio finanziario 2015 ("Fondo per le progressioni economiche e la produttività - art. 87 CCNL Università").

Le Parti, secondo quanto previsto dall'art. 88, comma 5, del CCNL Università, hanno concordato che l'importo di € 781.000,00 non sia utilizzato e venga portato in aumento delle corrispondenti risorse dell'anno successivo. Tanto al netto:

- della quota di € 365.952,00 destinata all'assorbimento del disavanzo, ai sensi dell'art. 40, comma 3 quinquies del D. Lgs. n. 165/2001;
- della spesa, pari a € 11.133,37, a copertura, nell'anno 2015, della indennità di rischio;
- della spesa, pari a € 3.502,00 in ragione di anno, riferita alla progressione economica, in applicazione dell'articolo 79, comma III, del C.C.N.L. di comparto (progressione economica con carattere di automatismo), di n. 3 unità di personale di categoria B, posizione economica B2 del vigente CCNL di comparto, con decorrenza



	<p>dall'1.1.2015.</p> <p>Come è noto, il congelamento degli effetti economici delle progressioni di carriera, comunque denominate, del personale contrattualizzato è cessato alla data del 31.12.2014.</p> <p>Considerato che la complessiva vicenda, legata alla verifica amministrativo-contabile del Mef, è ormai giunta a compiuta definizione, e rilevato, altresì, per un verso, il carattere di automatismo delle progressioni economiche di cui trattasi, e, per l'altro, il tempo intercorso dalla maturazione del beneficio economico (1.1.2015), l'Amministrazione ha deciso, con nota prot. n. 47211 del 30.6.2016, di dare applicazione alle procedure finalizzate al riconoscimento anche dei benefici economici di cui al succitato art.79.</p>
b) Modalità di utilizzo delle risorse	<p>Si ritiene che le modalità di utilizzo delle risorse siano descritte nella stessa sezione di "illustrazione dell'articolato del contratto".</p>
c) Effetti abrogativi impliciti	<p>Non vi sono effetti abrogativi derivanti dall'ipotesi di contratto sottoscritta.</p>
d) Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità	<p>Si evidenzia che il CCI in oggetto contiene profili coerenti con le previsioni vigenti in materia di meritocrazia e premialità, sia pur in necessaria armonia con la normativa dettata nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. Nello specifico:</p> <p>il terzo del compenso individuale di cui alla indennità correlata agli incarichi di responsabilità attribuiti ai Capi Area dell'Amministrazione centrale ed ai Segretari di Dipartimenti di didattica e di ricerca, è stabilito sia corrisposto soltanto a seguito della positiva valutazione circa i risultati singolarmente conseguiti in relazione alle attività e agli obiettivi strategici assicurati dalla Struttura di rispettiva afferenza;</p> <p>la quota di risorse destinata alla indennità accessoria mensile è rispettosa delle indicazioni fornite dal D.F.P. di cui alle succitate note, poiché di importo pari alla percentuale di risorse stabilite dai CC.CC.NN.LL. di comparto;</p> <p>la quota di risorse destinata alla indennità di disagio particolarmente rilevante, infine, non può per sua natura prevederne la sottoposizione a parametri meritocratici, poiché finalizzata a compensare il personale per le effettive condizioni di disagio, particolarmente rilevanti, connesse all'attività svolta.</p>
e) Attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche	<p>Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo sottoscritta, poiché non vi sono articoli, che disciplinano la progressione economica ai sensi del comma II, art.79, del vigente CCNL.</p> <p>Vale, in ogni caso, quanto sopra richiamato, nella sezione di "illustrazione dell'articolato del contratto", nella parte relativa all'art. 7, in materia di applicazione dell'art.79, comma III, del CCNL di comparto (progressione economica con carattere di automatismo).</p>



<p>f) Risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo</p>	<p>Superata la lunga fase di stallo della contrattazione collettiva integrativa, in ragione delle criticità evidenziate -nell'ambito della nota verifica amministrativo-contabile- dal Mef circa le modalità di utilizzo del fondo ex art.87 (criticità cui è stata data -di recente- compiuta definizione), i Soggetti negoziali, potendo "disporre" di un Fondo ricostituito secondo la normativa contrattuale e legislativa in essere (nonché certificato), sono tornati a riunirsi per la sottoscrizione di un CCI di ateneo 2015 avente ad oggetto il trattamento economico accessorio. Considerato che l'anno di riferimento è abbondantemente spirato, la Parte Pubblica, in particolare, nel focalizzare la propria attenzione sull'anno in corso, ha voluto sottoporre ai Soggetti Sindacali, per il 2015, un testo che fosse estremamente sintetico. Tanto evidenziato, il testo relativo all'anno 2015 rappresenta anche un segnale di attenzione per i lavoratori, sia pur nella previsione di indennità di modesto impatto economico. Si ritiene che la sottoscrizione dell'ipotesi di CCI, contestualmente alla sottoscrizione della bozza relativa all'anno 2016, possano rinsaldare il necessario legame di fiducia tra Amministrazione e lavoratori, funzionale all'ottimale raggiungimento degli obiettivi come anche prefigurati nel documento di programmazione integrata e nel piano di rilancio dell'Ateneo.</p>
<p>g) Eventuali altre informazioni</p>	<p>.....</p>

Bari, 13-7-2016

Il Responsabile dello Staff

dott. Nicola Schiavulli

Il Direttore Generale

avv. Federico Gallo

